

Firenze 11 ottobre 2024

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 1[^]

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 11 ottobre 2024

Proposta di legge n. 280 “Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011”.

Proponenti: Consiglieri Ceccarelli, Niccolai, Bugliani, Benucci, Rosignoli, Capirossi, Paris, Gazzetti, Pieroni, Puppa, Martini, Spadi, Mercanti

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole	<input checked="" type="checkbox"/> unanimità
<input type="checkbox"/> favorevole con raccomandazioni	<input type="checkbox"/> maggioranza
<input type="checkbox"/> favorevole con condizioni	
<input type="checkbox"/> contrario	
<input type="checkbox"/> non espresso	

Allegato: parere

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 280 “Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011”.

Proponenti: Consiglieri Ceccarelli, De Robertis, Anselmi, Niccolai, Merlotti, Spadi, Paris, Benucci, Vannucci

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 11 ottobre 2024

Visti

- l’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

Premesso che con nota del 7 ottobre 2024 è stata richiesta l’espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell’articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla Proposta di legge n. 280 “Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011”.

Considerato che la l.r. n. 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali), all’articolo 87, co. 4 prevede che destinatarie delle risorse del “fondo regionale per la montagna”, istituito al comma 1 del medesimo articolo, possano essere: 1) le unioni di comuni derivanti dalla trasformazione delle comunità montane o comunque costituite a seguito dell’estinzione delle stesse; 2) le unioni di comuni, diverse dalle precedenti, nelle quali almeno il 30% del proprio territorio sia classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione sia residente in territorio classificato montano; 3) i comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle sopracitate;

Preso atto che la proposta di legge in oggetto all’art. 1 modifica il comma 4 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 con lo scopo di ricomprendere tra gli enti beneficiari del Fondo regionale per la montagna anche i singoli comuni facenti parte delle unioni di comuni di cui ai punti 1) e 2) più sopra citati, limitatamente a interventi in materie non gestite dalle unioni a cui appartengono e che siano considerati dalla Giunta regionale interventi di immediata rilevanza e necessità per i territori montani, consentendo in tal modo ai singoli comuni montani, pur facenti già parte di unioni, di accedere in autonomia all’attribuzione di risorse del Fondo regionale, con l’obiettivo di perseguire più efficacemente le politiche di sviluppo delle zone montane;

Richiamata la votazione nella seduta del 11 ottobre 2024 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell’Ufficio

DELIBERA

di esprimere all’**unanimità parere favorevole** sulla proposta di legge n. 280 “Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011”.